

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA FIDI FRA IMPRESE COMMERCIALI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE

Art. 1

La Camera di Commercio, al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese, favorendo l'accesso al credito delle stesse, sostiene l'attività dei Consorzi e delle Cooperative di Garanzia Fidi, costituiti fra imprese commerciali, industriali, artigiane ed agricole.

I Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi, che possono fruire dell'intervento camerale previsto dal presente regolamento, sono quelli iscritti negli elenchi degli intermediari finanziari, tenuti dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. (ex art. 155, comma 4, T.U.B.); devono avere sede legale o unità locale nella provincia di Ragusa da almeno un anno ed essere in regola con le norme che regolano l'attività del settore.

Non possono, pertanto fruire del presente intervento i Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi iscritti negli elenchi degli intermediari finanziari, tenuti dalla Banca d'Italia di cui all'art. 107 T.U.B..

Le somme erogate dalla Camera di Commercio devono essere utilizzate esclusivamente a favore di imprese che abbiano sede o unità locale in provincia di Ragusa.

Art. 2

Per le finalità di cui all'art. 1, la Camera concede annualmente, e sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, contributi ai Consorzi e alle Cooperative di Garanzia da destinare ai fondi rischi per ampliarne la capienza e aumentarne la capacità di garanzia.

I predetti contributi potranno essere utilizzati dai Consorzi e dalle Cooperative Fidi anche per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli Istituti di credito convenzionati per qualsiasi finanziamento per il quale Consorzi e Cooperative Fidi abbiano prestato garanzia.

La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al comma precedente non potrà superare i massimali previsti dall'Unione Europea per gli aiuti *de minimis* a ciascuna impresa.

In nessun caso i contributi o gli interessi maturati sugli stessi potranno essere utilizzati per la copertura di costi di gestione sostenuti da Consorzi e Cooperative Fidi.

Art. 3

Il contributo sarà erogato nell'ambito delle previsioni di bilancio e delle disponibilità esistenti ai soggetti che, avendone i requisiti, ne abbiano fatto richiesta entro e non oltre il **30 SETTEMBRE** di ciascun anno.

Art. 4

I Consorzi e le Cooperative di Garanzia che vogliono accedere ai contributi della Camera di Commercio devono presentare apposita istanza nel termine indicato all'art. 3.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o della Cooperativa di Garanzia, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, deve contenere:

- a) generalità, sede legale, numero di iscrizione del Consorzio o della Cooperativa al Registro

Imprese della Camera di Commercio di Ragusa;

- b) ubicazione dell'unità locale in provincia di Ragusa, se la sede legale si trova in altra provincia;
- c) il numero di iscrizione negli elenchi degli intermediari finanziari, tenuti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 T.U.B. (ex art. 155, comma 4, T.U.B.);
- d) il numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'inoltro della domanda, aventi sede o unità locali in provincia di Ragusa;
- e) il numero delle imprese aventi sede o unità locali in provincia di Ragusa che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inoltro della domanda risultavano affidate;
- f) l'importo, distinto per istituto bancario e complessivo, degli affidamenti per cui il Consorzio risulta avere prestato garanzia in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento alle sole imprese aventi sede o unità locali in provincia di Ragusa;
- g) l'impegno ad utilizzare i contributi della Camera di Commercio esclusivamente a favore delle imprese aventi sede legale o unità locali in provincia di Ragusa;
- h) l'impegno a non destinare i contributi della Camera di Commercio per fare fronte a costi di gestione;
- i) l'impegno a restituire le somme erogate, qualora venga accertata l'inosservanza di una qualsiasi condizione, modalità o adempimento previsti dal regolamento;
- j) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio;
- k) le coordinate bancarie del conto ove effettuare il bonifico.

L'istanza dovrà essere corredata dalle attestazioni degli Istituti Bancari convenzionati relative all'importo degli affidamenti per cui i singoli Consorzi o Cooperative risultino avere prestato garanzia in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento alle sole imprese aventi sede o unità locale nella provincia di Ragusa.

Art. 5

La ripartizione del contributo fra i soggetti richiedenti che ne abbiano titolo avverrà in proporzione all'importo degli affidamenti per cui i singoli Consorzi e Cooperative risultino aver prestato garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente, facendo riferimento esclusivamente all'ammontare a favore delle sole imprese aventi sede o unità locale nella provincia di Ragusa.

Art. 6

Al fine di verificare l'effetto dell'intervento della Camera di Commercio nei confronti delle imprese e anche per la programmazione dell'intervento negli anni, il rappresentante legale del Consorzio o della Cooperativa di Garanzia, successivamente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio del Consorzio o della Cooperativa di Garanzia farà pervenire alla Camera una dettagliata relazione sull'utilizzo delle somme erogate dalla Camera stessa.

Nel caso venga accertata l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni, delle modalità o degli adempimenti previsti nel presente regolamento, la Camera può procedere al recupero delle somme erogate.

Art. 7

Il contributo previsto dal presente regolamento ha carattere discrezionale e facoltativo.

La Giunta Camerale annualmente, in sede di approvazione del programma degli interventi promozionali, deciderà, anche sulla base delle disponibilità di bilancio, la conferma o meno

dell'intervento.

In tal senso l'erogazione del contributo non costituisce per i Consorzi e le Cooperative di Garanzia diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme statali e regionali se compatibili.